

# Senza tregua

Un nuovo attacco ingiustificato dell'Amministrazione fiscale italiana all'interscambio commerciale con la Confederazione elvetica.

**N**on accenna ad attenuarsi la stretta fiscale attorno agli interessi economici dell'interscambio fra la Confederazione elvetica e l'Italia.

È appena terminato lo Scudo Fiscale Ter, è ancora in corso di analisi da parte degli esperti la nuova normativa sulle società controllate estere (Cfc) e non si può ancora valutare l'impatto della nuova normativa antiriciclaggio italiana sulla lotta all'elusione fiscale, che un nuovo Decreto legge, seguito da un Decreto ministeriale, aggiungono nuovo vigore ad una pressione psicologica sugli operatori commerciali già oltre i normali livelli di sopportazione.

Il Decreto Legge "omnibus" del 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2010, all'articolo 1 reca delle "Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere".

Dal titolo sembra, certamente ai non tecnici, una norma legittima per contrastare quello che è sicuramente uno dei fenomeni più preoccupanti che affligge le economie sviluppati ad alto tenore di welfare sociale e quindi di prelievo fiscale necessario a finanziarlo: la frode fiscale su larga scala perpetrata da tutti quegli operatori della cosiddetta 'economia nera' che sta quantitativamente aumentando di importanza a causa della globalizzazione economica in un momento di crisi.

La concorrenza dei Paesi emergenti sul costo dei fattori di produzione, anche se condizionata in questi ultimi da un alto livello di corruzione, viene risolta, nei Paesi sviluppati, con dei comportamenti di rifiuto dell'applicazione delle più elementari norme della sicurezza sociale e della correttezza commerciale.

È quest'ultima soprattutto che coinvolge la sfera fiscale dell'economia con

un aumento dei comportamenti di evasione e di frode fiscale proporzionale alla crescita della percentuale relativa dell'economia nera sul Prodotto interno lordo delle nazioni interessate.

Ma la gravità di questi fenomeni non giustifica, però, a nostro parere, l'utilizzo di mezzi di indagine o prove 'diaboliche' a scapito del contribuente, che finiscono con il penalizzare ingiustamente anche la parte sana dell'economia.

Tornando al Decreto legge summenzionato, l'articolo 1 prevede che tutti i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto dovranno comunicare per via te-

**“ Il sospetto che sorge è che si voglia in realtà sopperire alle carenze ispettive dell'Amministrazione finanziaria con un metodo che permetterà migliori controlli a campione ma che soprattutto avrà l'effetto di scoraggiare i flussi commerciali normali degli operatori onesti (i disonesti troveranno sempre una scappatoia) che vorranno evitare controlli inutili ”**

lematica all'Agenzia delle Entrate italiana le seguenti operazioni:

- Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi rese
- Acquisti di beni
- Prestazioni di servizi ricevute effettuate con operatori economici che hanno sede, residenza o domicilio



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano  
[www.ciflis.com](http://www.ciflis.com)

negli Stati o territori cosiddetti a fiscalità privilegiata.

Nonostante i recenti sconvolgimenti e gli impegni presi dalla maggior parte di questi Stati in sede Ocse e la negoziazione di nuovi trattati per lo scambio di informazioni in materia fiscale, oltre agli accordi per la lotta alle frodi Iva e doganali, le liste di riferimento del Ministero delle finanze sono quelle non più aggiornatissime al 4 maggio 1999 e al 21 novembre 2001.

Il Decreto 4.5.1999 faceva riferimento alla residenza fittizia dei cittadini italiani, persone fisiche che dovevano provare l'effettività del loro trasferimento di residenza ai fini fiscali.

E in questa lista spiccavano la Confederazione elvetica e il Principato del Liechtenstein come pure due Paesi dell'Unione europea, Cipro e Malta.

Non è purtroppo chiaro il motivo del riferimento a questa lista ultra datata e che aveva finalità normative ben diverse.

La seconda lista contenuta nel D.M. del 21.11.2001 faceva invece riferimento alla normativa antielusiva riguardante le Cfc e la Svizzera vi era ricompresa, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding ausiliarie e "di domicilio".

Comunque, la delimitazione summenzionata nel caso della Confederazione viene superata dalla prima lista omnicomprendente e quindi la nuova norma si applica indistintamente a tutti gli operatori economici elvetici.

La cadenza della segnalazione telematica sarà trimestrale se nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni non è stato superato il limite di fatturato di Euro 50mila, altrimenti sarà mensile.

La comunicazione verterà su una disamina di tutti i dati riguardanti le controparti delle operazioni, i dettagli delle stesse e le eventuali imposte versate o da versare.

Questa norma sarà applicata alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

La ratio della norma è quella di contrastare il fenomeno delle "cartiere" e dei "caroselli", ma la sua portata è decisamente eccessiva.

Al di là dell'ulteriore carico amministrativo per le imprese, le società, i professionisti e i lavoratori autonomi e relativi costi annessi, la segnalazione avrà solo l'effetto di aumentare i controlli vessatori su chi ha la (s)fortuna di operare con questi Paesi.

Infatti, le cartiere ed i caroselli sono degli schemi complessi e particolari ma comunque anomali.

Le società coinvolte nelle frodi carosello, per esempio, hanno una vita molto breve o amministratori ottuagenari o comunque operano con operatori particolari e in settori economici particolari (informatica, autovetture, telefonia, etc.).

Le società "cartiere" hanno anch'esse una struttura particolare caratterizzata da una vita anormalmente breve (circa 3 anni), pochi o nessun addetto, un grande ricorso all'outsourcing e dei flussi atipici di fatturazione.

E tutti questi dati sono facilmente reperibili senza bisogno di ulteriori aggravii burocratici, anche grazie ai moderni sistemi informatici e alle banche dati internazionali che permettono gli incroci dei dati Iva con quelli fiscali all'interno dell'Ue e in alcuni casi anche con la Svizzera.

Inoltre i dati richiesti sono inseriti nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi dei soggetti coinvolti, anche se con un ritardo temporale normale di circa sei mesi dalla chiusura dell'anno solare.

Il sospetto che sorge è che si voglia in realtà sopperire alle carenze ispettive dell'Amministrazione finanziaria con un metodo che permetterà migliori controlli a campione ma che soprattutto avrà l'effetto di scoraggiare i flussi commerciali normali degli operatori onesti (i di-

sonesti troveranno sempre una scappatoia) che vorranno evitare controlli inutili.

Anche perché, una volta che la verifica fiscale ha accertato la genuinità delle transazioni e la bontà delle controparti, non mancherà certamente di questionare su eventuali anomalie dei prezzi di acquisto o di vendita, che in tempi di crisi come questa potrebbero essere commercialmente e logicamente normali.

Queste riprese fiscali sui valori delle transazioni commerciali porterebbero a delle situazioni inaccettabili di doppia imposizione economica che renderanno ancora più onerosa l'operatività commerciale.

E, per coloro che stanchi di operare in Italia volessero per esempio fisicamente trasferire la loro impresa in Svizzera, lo stesso Decreto prevede, con decorrenza dal 1° maggio 2010, una comunicazione obbligatoria delle delibere di modifica degli atti costitutivi riguardanti il trasferimento all'estero della sede sociale della società agli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Anche questa normativa è alquanto bizzarra e ingiustificata, poiché potrà solo aumentare i problemi a chi vorrà mettere in pratica delle delocalizzazioni operative reali e non già a chi trasferisca delle scatole vuote per farle fallire in Paesi terzi pensando ad evitare conseguenze più pesanti per gli amministratori.

I controlli a cascata su queste realtà industriali e commerciali in crisi che sceglieranno la via della delocalizzazione incentiveranno la scelta della via anonima e quindi un ulteriore accrescimento dell'economia 'nera' internazionale.

E qui non si tratta delle diatribe sul segreto bancario e sullo scambio di informazioni in materia fiscale, poiché tutte queste strutture sono comunque trasparenti e operative al loro interno.

Il nuovo sistema Iva in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, introducendo il sistema del reverse charge, paradossalmente non farà altro che agevolarle, permettendo di fatto di operare senza commettere alcuna violazione Iva soprattutto nel settore del commercio internazionale.

Costruire il futuro

La casa è la realizzazione del sogno di una vita



**WeberHaus**<sup>®</sup>  
Costruire il futuro

▶ Info: 0848 000 312

▶▶ [www.WeberHaus.ch](http://www.WeberHaus.ch)